

di lire duecento

Sanonno esse in mora alla scadenza del termine e si danno per interpellati ora per allora senza bisogno di altro fatto

Al quiescere dei convenuti pagamenti di parte capitale, interessi, penali, perdanti ed interessi che potrà rientrare in mutuoante e ripetuti Alfonso e Vincenza Simonaro e Maria Bonifazio sottopongono a speciale e convenzionale ipoteca in favore della Signa Giustina Gueti che accetta i seguenti articoli, cioè:

1<sup>o</sup> I Signori Alfonso e Vincenza Simonaro in solido fra loro una casa terrana ad difesa, composta di un solo grande vano, sita in Reibera, via Maria Bianca N. 1<sup>o</sup> confinante con case dei fratelli Pasquale fu Filippo, con case di Calzera Bonifazio e con detta via notata nel catasto fabbricati di Reibera all'art. 117 sott. nome di Simonaro Vincenza fu Antonino dipendenti dall'imponibile di lire centesimi di cui spetta a detta casa terrana lire centesimi.

2<sup>o</sup> La Signora Maria Bonifazio, autoussate con sopra, una spezzona di terra con alberi di diversa specie, sita in territorio di Reibera, con strada Magone, dell'estensione di a. 25 centesimi

e centiare diciannove, pari e simulo una, una, dello uno e carozzo uno dell'abolito cardo di canna ventidue, palus due, e per quell'estensione et in effetti risulta, confinante con terre del Sig. Vincenzo Simonaro con terre di Giuseppa di Leo, con terre di Antonino Berio, con terre del Sig. Alfonso Simonaro notate nel catasto terreni di Reibera all'art. 220 sott. nome di Simonaro Vincenzo di Antonino Versione I ai. A. 1252, 1253 e 1254, coll'imponibile di L. 11. 11.

Gli stessi Signori Simonaro e Bonifazio dichiarano che i suddetti immobili vanno soggetti alla fecondaria e lo spezzone di terra in contratto della gene anche all'annuo canone enfiteutico dovuto al Sig. Luca di Birona, che al resto sono franchi e liberi di qualsiasi altro peso, servitù ed ipoteca cara, dichiarano altresì che sono rispettivamente di loro proprietà e difendibili e non l'hanno ad altri renduto, né in qualsiasi altro modo alienato.

I mutuatari rinunziano al beneficio della esenzibilità dell'obbligazione stabilita dall'art. 1204 del Codice Civile a favore dei loro eredi, i quali dovranno sempre essere debitori solidali ed mutuo e ripondere l'un per l'altro di tutto.